

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 12/09/2024) 23/10/2024, n. 27500

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia - Presidente

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere-Rel.

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

Dott. CASCIARO Salvatore - Consigliere

Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23725/2020 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio degli avvocati LUCA LENTINI e GIAMPIERO PLACIDI che lo rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

ASL ROMA 4 (già ASL RM/F), in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA N. 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GALLETTI che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4319/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 5136/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Svolgimento del processo

1. A.A.(insieme con altri), avendo stipulato con l'ASL Roma 4 (già ASL RM/F) plurimi contratti a termine a partire dal 9.05.2005, chiedeva al Tribunale di Civitavecchia che fosse accertato il suo diritto: 1) alla conclusione dell'intrapreso procedimento di stabilizzazione, con condanna dell'ASL all'assunzione nell'organico dell'Azienda; 2) alla corresponsione di differenze retributive per effetto dell'asserita anzianità di servizio maturata dalla prima assunzione; 3) in via subordinata, al risarcimento del danno derivante dalla violazione delle norme in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, "con condanna dell'A.U.S.L. RM/F alla somma da ritenersi di giustizia".

2. Il Tribunale escludeva la sussistenza di un diritto alla stabilizzazione per mancanza dei requisiti ma dichiarava l'illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati tra il ricorrente e l'ASL per violazione dell'[art. 36](#), comma 2, del [D.Lgs. n. 165/2001](#) e condannava l'Azienda al pagamento dell'indennità risarcitoria per l'abuso di contrattazione a termine, quantificata, ex [art. 32 L. n. 183/2010](#), in 10 mensilità.

La Corte d'Appello di Roma, pronunciando sull'impugnazione del A.A., confermava l'insussistenza di un suo diritto alla stabilizzazione ritenendo non sufficiente la delibera aziendale n. 1662 del 30-12-2008 ed evidenziando che il successivo l'Accordo del 19.1.2010 (posto dal ricorrente a fondamento delle pretese), prevedeva il requisito dell'idoneità concorsuale già alla data della sottoscrizione dell'Accordo, requisito che il A.A. non possedeva. A tale accordo ne erano succeduti altri, in virtù dei quali i dipendenti aventi titolo per rientrare nella procedura di stabilizzazione avevano ottenuto proroga del servizio sino alla data del 31.12.2018. Aggiungeva che medio tempore l'istituto della stabilizzazione era stato oggetto di rivisitazione ad opera del legislatore, dato che il protocollo d'intesa da cui aveva preso le mosse la procedura in esame (recepito con la d.G.R. del 28 dicembre 2007) subordinava espressamente la "futura trasformazione" dei rapporti a tempo determinato alla normativa sul blocco del turn over.

Escludeva la possibilità di conversione del rapporto per effetto del superamento dei 36 mesi essendo la stessa nel pubblico impiego preclusa dall'[art. 36](#), comma 6, del [D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165](#).

Pronunciando, poi, sull'impugnazione dell'ASL, rilevato che il A.A. era stato assunto a tempo indeterminato con deliberazione del D.G. n. 162/18, riteneva che tale assunzione avesse cancellato l'illecito comunitario. In conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata rigettava anche la domanda risarcitoria.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione A.A. con due motivi.

5. L'ASL ha resistito con controricorso.

6. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex [art. 360](#), comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento: vizio di ultrapetizione e/o extra petizione; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex [art. 112](#) cod. proc. civ.; violazione del principio della domanda ex [art. 99](#) cod. proc. civ.; alterazione del thema decidendum mediante valutazione di nuovi elementi di fatto; violazione degli [artt. 345](#) e [437](#) cod. proc. civ., violazione del principio della certezza del diritto, violazione del principio generale di effettività della tutela giurisdizionale, violazione dell'[art. 111](#) Cost. sul giusto processo, violazione del principio general e del tempus regit actum la violazione o falsa applicazione dell'[art. 112](#) cod. proc. civ.

Lamenta che la Corte territoriale abbia attribuito rilevanza al fine di ritenere eliminato l'illecito comunitario ad una stabilizzazione intervenuta e dedotta durante la pendenza del giudizio di appello con ciò alterando il thema decidendum.

2. Il motivo è infondato.

Argomentando a contrario da [Cass. n. 21355/2022](#), mentre non è consentita l'allegazione per la prima volta in sede di legittimità di fatti estintivi sopravvenuti dopo l'introduzione della lite (implicanti accertamenti in fatto), tanto è consentito nel giudizio di merito (e nello specifico l'invocata stabilizzazione, quale fatto asseritamente estintivo della pretesa risarcitoria, è pacificamente intervenuta dopo l'introduzione del giudizio di appello e nel corso di esso).

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex [art. 360](#), comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione: - delle disposizioni sul risarcimento del danno da precariato di cui all'[art. 36](#)

[D.Lgs. n. 165/2001](#); - delle disposizioni in materia di rapporti di lavoro e tempo determinato di cui al [D.Lgs. n. 368/2001](#); - della clausola 5, comma 1, dell'Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato di cui alla [direttiva UE 1999/70/CE](#) del 28.06.1999.

Critica la sentenza impugnata là dove ha ritenuto l'intervenuta stabilizzazione soddisfacente delle pretese risarcitorie.

Rileva di essere "...stato stabilizzato dalla A.S.L. odierna resistente mediante assunzione a tempo indeterminato, ma non in accoglimento delle sue domande giudiziali, ovvero sia non mediante la conclusione del procedimento di stabilizzazione come reclamata in primo grado... bensì... con decorrenza dal 1-8-2018 per aver partecipato con profitto ad un concorso frutto di sopravvenienze normative indetto dalla A.S.L. RM4 e concluso con delibera n.162 del 31-1-2018, avente ad oggetto: "Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione del [D.P.C.M. 06/03/2015](#)..., n. 5 posti di Operatore Tecnico Specializzato ctg. Bs - presa d'atto dei verbali concorsuali -approvazione graduatoria di merito".

4. Il motivo è fondato.

In ordine al problema della idoneità della successiva stabilizzazione del lavoratore a determinare l'elisione delle conseguenze dannose della pregressa reiterazione dei contratti a termine, escludendo in tal modo la necessità di assicurare al lavoratore un ristoro di natura economica, deve operare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. ex multis tra le più recenti [Cass. n. 13686/2024](#); [Cass. 35145/2023](#)) che - anche alla luce delle pronunce della Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C103/18 e C-429/18 - ha chiarito che, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione, tuttavia, da un lato che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e, dall'altro lato, che si ponga con l'illecito in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da quest'ultima determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive (cfr. anche [Cass. n. 14815/2021](#) e le precedenti [Cass. n. 15353/2020](#) e [Cass. n. 3472/2020](#)).

Occorre quindi ribadire che, nel caso di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva stabilizzazione del lavoratore, in tanto risulta idonea ad elidere le conseguenze dannose della precedente condotta illegittima, in quanto: 1) avvenga nei ruoli dell'Ente che aveva precedentemente illegittimamente concluso con il lavoratore una pluralità di contratti a termine; 2) si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con l'abuso stesso e cioè sia l'esito di misure specificamente mirate a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive.

Detto orientamento ha del resto, ricevuto conferma dalle più recenti pronunce della Corte di giustizia, la quale, con la [decisione 22 febbraio 2024](#), cause riunite C-59/22, C-110/22 e C-159/22, ha chiarito che la clausola 5 dell'Accordo Quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che prevede l'organizzazione di procedure di stabilizzazione degli impieghi temporanei mediante inviti a presentare candidature per coprire i posti occupati da lavoratori temporanei, tra cui i lavoratori non permanenti assunti a tempo indeterminato, quando tale organizzazione sia indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a siffatti contratti a tempo determinato, rilevando (paragrafi 117 e 118) che "... sebbene l'organizzazione di procedimenti di selezione fornisca ai lavoratori occupati in modo abusivo nell'ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato l'occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi, in linea di principio, partecipare a tali procedimenti, siffatta circostanza non può dispensare gli Stati membri dal rispetto dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il

ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato" in quanto "a detti procedimenti, il cui esito è oltretutto incerto, possono, di norma, partecipare anche i candidati che non sono stati vittime di un tale abuso (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020, Sanchez Ruiz e a., C-103/18 e C-429/18, EU:C:2020:219, punto 100)" con la conseguenza che "l'organizzazione di dette procedure, essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato, non sembra tale da sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" e "non sembra quindi consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020, Sanchez Ruiz e a., C-103/18 e C-429/18, EU:C:2020:219, punto 101)".

Tornando ora al caso in esame, si deve rilevare che la decisione impugnata ha apoditticamente affermato che la stabilizzazione dell'odierno ricorrente aveva eliminato le conseguenze dannose del precedente illecito senza in alcun modo verificare se tale stabilizzazione fosse avvenuta in presenza dei presupposti e con i caratteri appena individuati, di fatto concludendo che la stabilizzazione era idonea sic et simpliciter - ed al di là delle ragioni per cui era avvenuta e del meccanismo che aveva seguito - a privare di fondamento la pretesa risarcitoria dell'odierna ricorrente ed in tal modo discostandosi dai principi affermati da questa Corte.

5. Il secondo motivo di ricorso deve quindi accolto e per l'effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi al principio qui richiamato, provvederà a regolare le spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Conclusionone

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte suprema di cassazione il 12 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2024.